



COMUNE DI PERDIFUMO
Provincia di Salerno

P/zza Del Municipio, 1, 84060 Perdifumo
tel. 0974/845024 -- fax 0974/845034
Parco Nazionale del Cilento e Vallo del Diano
Patrimonio Mondiale dell' U.N.E.S.C.O.

www.comune.perdifumo.sa.it e-mail: info@comune.perdifumo.sa.it

p.e.c.: protocollo.perdifumo@asmepec.it

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. __20__ del __27/07/2017__

INDICE

Articolo 1 - Finalità

Articolo 2 - Legittimità degli atti di concessione di benefici economici Articolo 3 - Iniziative di pubblicazione e pubblicizzazione del regolamento Articolo 4 - Determinazione dell'entità del contributo Articolo 5 - Soggetti ammessi

Articolo 6 - Tipo di contributo, responsabilità e controllo da parte del Comune

Articolo 7 - Contributi annuali

Articolo 8 - Contributi straordinari

Articolo 9 - Criteri di valutazione dei contributi

Articolo 10 - Procedura per i contributi annuali

Articolo 11 - Procedura per contributi straordinari

Articolo 12 - Contributi a scuole e istituti

Articolo 13 - Interventi straordinari

Articolo 14 - Disposizioni finali

ART. 1 – FINALITA'

1. Il presente regolamento determina le forme di garanzia per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti, associazioni e soggetti sia pubblici che privati in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ART. 2 - LEGITTIMITÀ' DEGLI ATTI DI CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. Nessuna deroga può essere concessa se non previa modifica del presente regolamento.

ART. 3 - INIZIATIVE DI PUBBLICAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'Albo Pretorio e sulla sezione dedicata del sito internet istituzionale del Comune.

2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione.

ART. 4 - DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DEL CONTRIBUTO

1. Per la quantificazione dell'entità dei contributi ad enti o associazioni, concessi in base ai criteri e alle modalità indicate nei successivi articoli, la giunta comunale valuterà le richieste pervenute in base alle disponibilità di bilancio.

2. La somma risultante dovrà essere chiaramente indicata nella delibera di concessione del contributo stesso, così come le motivazioni e l'individuazione dei criteri che hanno portato alla determinazione dell'importo per ogni singolo

ente beneficiario.

3. In nessun caso l'importo del contributo potrà essere superiore alla differenza tra costi e ricavi dell'iniziativa, sulla base della documentazione presentata così come previsto dall'art. 11 c. 2 (in caso di contributi straordinari) e tra entrate e uscite risultanti dall'ultimo bilancio consuntivo, sulla base della documentazione presentata così come previsto dall'art. 10 (in caso di contributi annuali).

ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- di enti pubblici per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune, delle istituzioni scolastiche che per la loro intrinseca funzione necessitano di particolari contributi per la promozione del diritto allo studio;

- di enti privati, associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato locali che esercitano la loro attività a favore della popolazione del Comune;

- associazioni extraterritoriali e comitati per attività a favore della cittadinanza perdifumese;

2. Ai fini della concessione dei contributi le associazioni e gli enti richiedenti devono dimostrare di essersi costituiti almeno 12 mesi prima della data di richiesta di contribuzione economica straordinaria (così come definita dall'articolo 8) e almeno 18 mesi prima della data di richiesta di contribuzione economica annuale, (così come definita dall'articolo 7).

3. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici presenti nelle attività a cui l'ente è preposto.

ART. 6 ALBO COMUNALE DELLE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE

1) Ai fini della individuazione e del riconoscimento degli organismi associativi senza scopo di lucro operanti sul territorio comunale e delle rispettive sfere di competenza e tematiche, oltre allo scopo di valorizzare nella forma più ampia le risorse dell'associazionismo locale, è istituito un apposito ALBO comunale.

2) Al predetto ALBO possono essere iscritte: A) associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel territorio comunale che perseguano finalità culturali, sociali, sportive, ricreative, di promozione del territorio; B) associazioni senza scopo di lucro che presentino le medesime finalità di cui alla lettera A) che, pur non avendo sede nel Comune, presentino un legame stabile con il territorio comunale ossia svolgano in maniera non occasionale sullo stesso attività di interesse collettivo.

3) Le organizzazioni associative che presentino le caratteristiche di cui al precedente comma e che sono iscritte agli Albi regionali e provinciali del volontariato e della promozione sociale o istituite direttamente dal Sindaco, verranno iscritte d'ufficio previa acquisizione di copia della relativa documentazione.

ART. 7 MODALITA' DI ISCRIZIONE ALL'ALBO E SUCCESSIVE VERIFICHE

1) Ogni Associazione che possieda le caratteristiche di cui al precedente articolo può chiedere di essere iscritta all'Albo comunale presentando domanda al Comune ed allegando i seguenti documenti:

- statuto ed atto costitutivo redatti nella forma dell'atto pubblico,
- elenco degli organi sociali e loro poteri,
- copia del bilancio relativo all'anno precedente l'iscrizione,
- dichiarazione del legale rappresentante, resa nella forma dell'autocertificazione, che l'Associazione non costituisce articolazione politico-organizzativa di partiti politici in conformità a quanto previsto dall'art 7 della L. 2/5/1974, n. 115, come integrato dall'art 14 della L. 18/11/1989, n. 659;
- breve relazione sul tipo di attività sociale svolta e sugli interventi che si intende programmare, promuovere e realizzare in futuro;
- impegno, reso dal legale rappresentante, ad utilizzare i contributi che verranno eventualmente concessi dal Comune di Perdifumo per il perseguimento delle attività sociali ed, in particolare, per il tipo di iniziativa per la quale verrà richiesto lo specifico contributo.

2) L'Elenco delle Associazioni è predisposto ed è tenuto dal servizio Affari Generali del Comune di Perdifumo che provvede, altresì, al suo costante aggiornamento. Le Associazioni iscritte sono tenute ad inviare all'Amministrazione, con la massima tempestività, pena la cancellazione dallo stesso Albo, copia dei bilanci annuali nonché a comunicare ed a documentare tutte le eventuali modificazioni dovessero essere apportate allo Statuto, all'atto costitutivo, all'elenco delle cariche e ruolo degli organi sociali.

3) La domanda di iscrizione all'Albo di cui al presente articolo è istruita dal Responsabile del Servizio competente in materia il quale decide in ordine alla stessa acquisiti gli indirizzi della Giunta Comunale.

4) L'Albo delle Associazioni di cui al presente articolo, redatto ed aggiornato, è pubblicato sul sito Internet del Comune ed è consultabile da tutti i cittadini.

5) Qualora l'Associazione perda i requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo la sua cancellazione viene disposta con determinazione del responsabile del Servizio competente.

6) Il mancato svolgimento di alcuna attività nell'ambito dell'ultimo biennio comporta automaticamente la cancellazione dall'Albo. In ogni momento il Responsabile del servizio competente, anche su iniziativa della Giunta Comunale, può richiedere, alle Associazioni iscritte all'Albo, idonea documentazione attestante il permanere dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

ART. 8 EFFETTI DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO

1) L'iscrizione all'Albo è condizione per ricevere dal Comune l'informazione sull'attività comunale relativa ai settori nei quali opera l'associazionismo e alle comunicazioni riguardanti gli incontri con l'Amministrazione Comunale sulla programmazione annua delle attività riguardanti l'associazionismo e la condivisione delle linee di intervento sullo sviluppo del rapporto tra pubblico e privato sociale.

2) L'Amministrazione può stipulare accordi, convenzioni o intese, comunque denominate, inerenti l'erogazione stabile di contributi a fronte di attività continuative o iniziative non occasionali solo con le Associazioni iscritte all'Albo comunale.

ART. 9 - TIPO DI CONTRIBUTO, RESPONSABILITA'E CONTROLLO DA PARTE DEL COMUNE

1. Il Comune di Perdifumo si fa carico delle espressioni e delle richieste culturali, civili e sociali della Comunità mediante:

- a) erogazione di contributi annuali;

b) erogazione di contributi straordinari.

2. I soggetti che possono farne richiesta sono quelli previsti dall' art. 5 valutati in base ai criteri di cui all'art. 9 del presente regolamento.

3. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto ed obbligazione che si costituisca fra i soggetti beneficiari dei contributi e terzi.

4. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali.

5. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte, e, a seguito degli esiti degli accertamenti, deliberare la revoca nei limiti predetti.

6. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

7. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali con le modalità previste dal regolamento per la disciplina del patrocinio comunale (deliberazione n. 28 del 28 giugno 2013).

ART. 10 - CONTRIBUTI ANNUALI

1. Il Comune può erogare contributi annuali ad associazioni, enti che promuovano:

a) manifestazioni di contenuto culturale, civile, sociale di particolare rilevanza;

b) attività di carattere socio-ricreativo e feste popolari che ripercorrono tradizioni, eventi storici, usi e costumi locali, o che coinvolgono attivamente la comunità e attività per la tutela di valori monumentali e storici;

c) attività volte alla protezione e tutela del bambino, dei minori e dei giovani in età evolutiva; all'assistenza, protezione e tutela della famiglia, degli anziani e dei soggetti diversamente abili; alla promozione del lavoro; alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze; all'integrazione dei cittadini stranieri;

d) interventi volti alla protezione e valorizzazione dell'ambiente e della natura, nonché iniziative volte a promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;

e) attività sportive e di tempo libero che coinvolgono un numero rilevante di utenti;

f) attività di tutela del territorio e della popolazione;

ART. 11 - CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. Il Comune concede contributi straordinari per:

a) manifestazioni, mostre, corsi o altre attività volti alla promozione e alla divulgazione dei valori storici, sociali, civili, letterari, artistici, culturali e spirituali di particolare rilievo locale;

b) attività ricreative, feste e sagre che promuovano e valorizzino la vita civile e sociale del Comune;

c) manifestazioni di carattere sportivo atte a promuovere la diffusione dei vari sport in ogni fascia della cittadinanza;

d) attività organizzate nel territorio comunale non rientranti tra quelle elencate nel presente regolamento ma ritenute dalla Giunta Comunale di interesse generale per la comunità;

2. I contributi straordinari possono esplicarsi anche nell'assunzione diretta di parte delle spese di organizzazione, nella concessione di uso gratuito delle proprie strutture con le modalità richiamate dal regolamento per la disciplina del

patrocinio comunale (deliberazione CC n.28 del 28 giugno 2013) o nell'offerta di supporti tecnico-organizzativi.

ART. 12 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Per la concessione dei contributi e delle utilità economiche, la Giunta valuterà le richieste pervenute secondo i seguenti criteri:

- a) categorie e numero di utenti coinvolti, con maggiore attenzione a bambini in età prescolare, scolare, anziani e diversamente abili;
- b) promozione di iniziative e progetti in collaborazione con gli istituti scolastici;
- c) promozione di iniziative socialmente rilevanti;
- d) promozione di iniziative culturalmente rilevanti;
- e) finalità di contenimento dei costi e abbattimento delle tariffe;
- f) entità dei contributi in denaro precedentemente erogati direttamente dall'Amministrazione Comunale al soggetto richiedente;
- g) tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale in relazione ai singoli servizi, strutture, locali o impianti;

2. La rispondenza ad uno o più di tali parametri sarà riportata sinteticamente nella proposta di deliberazione relativa all'erogazione del contributo.

ART. 13 - PROCEDURA PER I CONTRIBUTI ANNUALI

1. Per ottenere i contributi previsti all'art. 7, i soggetti interessati dovranno presentare la richiesta di contributo al protocollo comunale su apposita modulistica, entro il 30 Giugno dell'anno cui si riferisce la domanda stessa (l'ufficio competente predisporrà l'adeguata pubblicizzazione del termine di scadenza attraverso gli strumenti di comunicazione disponibili), corredata dalla seguente documentazione:

- a) statuto e/o regolamento dell'Associazione o Ente nonché la composizione degli organi direttivi, salvo che tale documentazione sia già stata presentata precedentemente e che non siano intervenute variazioni, che l'Ente o Associazione è tenuto a comunicare al Comune;
- b) programma di massima per l'anno di riferimento, indicante anche il numero di fruitori previsti per le diverse manifestazioni/attività organizzate;
- c) bilancio consuntivo relativo all'attività svolta nell'anno precedente o analoghi documenti contabili di sintesi, che dimostrino l'utilizzo del contributo per gli scopi richiesti;
- d) bilancio preventivo dell'anno in corso in cui si evidenzino le entrate previste, sottoscritto dal legale rappresentante;
- e) quanto indicato nell'apposito modulo di richiesta contributi

2. La Giunta Comunale, valutata la documentazione presentata, delibera la concessione del contributo.

ART. 14 - PROCEDURA PER CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. Per ottenere i contributi straordinari previsti dall'art. 8, gli interessati dovranno presentare richiesta su apposita modulistica, almeno entro un mese dalla data dell'evento, allegando un programma dettagliato dell'iniziativa, le finalità della stessa, il preventivo di spesa, qualora non fosse stata ancora realizzata o il consuntivo di spesa.

2. Il contributo in denaro verrà comunque erogato in seguito all'effettiva realizzazione della manifestazione o iniziativa secondo il programma previsto e in base alla presentazione di una relazione consuntiva contenente il bilancio sottoscritta dal legale rappresentante.

3. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e dai mezzi con i quali effettuano pubblico

annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

ART.15 - INTERVENTI STRAORDINARI

1. La Giunta Comunale ha la facoltà di attribuire contributi straordinari per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune.
2. La concessione dell'uso temporaneo di spazi, locali e strutture per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo quanto previsto regolamento per la disciplina del patrocinio comunale (approvato con deliberazione CC n.28 del 28 giugno 2013).
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento i contributi erogati dal servizio sociale per finalità sociali.

CAPO III

CONCESSIONI DI PATROCINI

Art. 16 - Soggetto competente alla concessione di patrocini

1. La concessione del patrocinio è formalizzata con deliberazione della giunta comunale:
 - a) per iniziative di interesse di tutta la comunità locale, per le quali si renda opportuna l'esplicitazione dell'adesione istituzionale (es. grandi eventi);
 - b) per iniziative settoriali per le quali sia opportuna l'associazione di immagine sotto il profilo operativo (es. un'iniziativa formativa specifica rivolta ad una particolare fascia di utenti).

Art. 17 - Soggetti beneficiari dei patrocini

1. Sono soggetti potenziali beneficiari dei patrocini dell'Amministrazione Comunale:
 - a) associazioni, comitati e fondazioni senza fine di lucro operanti sul territorio;
 - b) altri organismi no profit;
 - c) aziende pubbliche di servizi alla persona;
 - d) soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale.
2. Possono essere potenziali beneficiari di patrocini dell'Amministrazione Comunale anche le società, di capitali o di persone, per iniziative divulgative, comunque non lucrative.

Art. 18 - Criteri per la concessione di patrocini

1. La concessione di patrocini è decisa dall'Amministrazione Comunale sulla base dei seguenti criteri:
 - a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;
 - b) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);
 - c) significatività dell'associazione tra l'immagine dell'Amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà ed alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati.
2. Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (ad es. rassegne) o per attività programmate.
3. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata.
4. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
5. Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività generali.

Art. 19 - Concessione di patrocini in casi eccezionali

1. L'Amministrazione Comunale può concedere il proprio patrocinio in deroga ai criteri stabiliti al precedente articolo 12 per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del comune, qualora ricorrano condizioni eccezionali.

2. Il provvedimento di concessione del patrocinio nei casi previsti dal precedente comma 1 contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

Art. 20 - Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni

1. L'Amministrazione Comunale non concede patrocini:

- a) per iniziative di carattere politico;
- b) per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa;
- c) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune;
- d) (altro, specificare).

2. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.

3. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.

Art. 21 - Procedura per la concessione di patrocini

1. I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio dell'Amministrazione Comunale presentano un'istanza con almeno giorni di anticipo dalla data di inizio o di svolgimento dell'evento.

2. L'istanza è accompagnata da una relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi:

- a) natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
- b) altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
- c) impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale ed in altri contesti;
- d) principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.

3. L'Amministrazione, effettuata l'istruttoria, formalizza con specifico provvedimento, almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio o di svolgimento dell'evento, la propria determinazione, positiva o negativa, in merito alla concessione del patrocinio.

4. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma del comune in relazione all'iniziativa patrocinata.

Art. 22- Utilizzo dello stemma del Comune in relazione al patrocinio

1. Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.

2. Il ruolo dell'Amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.

Art. 23 - Patrocinio associato a forme di sostegno e/o vantaggio economico

1. 2. Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'erogazione di forme di sostegno e/o vantaggio economico, si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

Art. 24 - concessione di patrocini per iniziative aventi scopo di lucro

1. L'Amministrazione comunale può concedere il patrocinio di cui al presente Regolamento per iniziative aventi scopo di lucro esclusivamente quando ricorre uno dei seguenti casi:

- a) quando gli utili sono devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;
- b) a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio del Comune e a condizione che sia presentata a consuntivo, all'Amministrazione, apposita relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale.

2. Il provvedimento di concessione deve indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e la comunità locale derivanti dal sostegno pubblico alle iniziative suddette, nonché motivare il rispetto dei criteri di cui al comma 1.

Art. 25- Rendicontazione dei patrocini concessi

1. In caso di patrocinio per iniziative aventi scopo di lucro, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dell'iniziativa:
 - a) documentazione attestante l'avvenuta devoluzione delle somme in beneficenza.
 - b) relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale nel caso di cui all'art. 18, ove richiesta.
2. Qualora la documentazione non pervenga nel termine indicato, il soggetto beneficiario è escluso, per un periodo di anni uno, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento.

CAPO IV

PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE

Art. 26 - adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione

1. Il responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Art. 27 - Albo dei beneficiari

1. L'albo dei beneficiari previsto dal d.p.r. 7 aprile 2000, n. 118 è reso pubblico nell'apposita sezione del sito internet istituzionale dell'ente.
2. L'albo è aggiornato con cadenza annuale a cura del Responsabile del servizio
3. Nella medesima sezione, alle condizioni e secondo le modalità previste dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, sono pubblicati gli atti e le informazioni relativi alla concessione di sostegni e/o vantaggi economici.
4. Le informazioni di cui al presente articolo sono rese disponibili nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. È comunque esclusa la pubblicazione dei dati identificativi di persone fisiche destinatarie di sostegni e/o vantaggi economici, qualora da tali dati siano ricavabili informazioni sullo stato di salute o sulla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Art. 28 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.
2. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.